

Codice DB2016

D.D. 1 dicembre 2014, n. 1031

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili e di un Nucleo di Alta Complessita' neurologica Cronica presso la struttura "Residenza Serena", ubicata nel Comune di Santena (TO).

Con le note pervenute in data 03/03/2014 (prot. n. 4805/DB2016) e in data 08/07/2014 (prot. n. 15316/DB20.16), il Legale Rappresentante della Residenze Anni Azzurri s.r.l. ha presentato richiesta di verifica di compatibilita', ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, relativamente ai seguenti interventi:

- realizzazione di un Nucleo di Alta Complessita' neurologica Cronica (NAC) con capienza n. 10 posti letto, da ubicare in Strada Vecchia Chieri n. 10 – Santena (TO);
- riduzione da n. 86 a n. 74 posti letto di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, ubicata in Strada Vecchia Chieri n. 10 – Santena (TO), con conseguente realizzazione di una Residenza Assistenziale Flessibile (RAF) per disabili – tipo B, con capienza n. 10 posti letto più 2 eventuali di pronta accoglienza.

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, con le note prot. n. 15920/DB2016 del 16/07/2014 e prot. n. 16166/DB20.16 del 21/07/2014, ha comunicato alle Residenze Anni Azzurri s.r.l. l'abrogazione, con il Decreto Legge 24/06/2014 n. 90, del terzo comma dell'art. 8/ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che prevedeva la verifica di compatibilita' del progetto da parte della Regione, specificando che il Decreto suddetto era in attesa di conversione.

Con la Legge di conversione n. 114 del 11/08/2014, pubblicata nel Supp. Ord. n. 70 della G.U. n. 190 del 18/08/2014, non è stata confermata la disposizione abrogatrice del terzo comma dell'art. 8/ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con conseguente ripristino, con effetto retroattivo, della verifica di compatibilita' regionale.

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, con le note prot. n. 19937/DB20.16 del 26/09/2014 e prot. n. 21009/DB20.16 del 13/10/2014, ha comunicato, pertanto, la ripresa dell'iter procedimentale relativo all'istanza sopra dettagliata ed ha richiesto alla Direzione Generale dell'ASL TO5 e alla Direzione del Distretto Sanitario di Chieri, un parere, ai sensi delle D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota pervenuta il 04/11/2014 (prot. n. 22481/DB20.16), il Direttore Generale dell'ASL TO5 e il Presidente della Commissione di Vigilanza dell'ASL stessa, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica aziendale, hanno espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi prospettati alla luce delle seguenti motivazioni:

- I progetti sopra descritti comporterebbero un incremento di soli n. 4 posti letto complessivi (di cui 2 di pronto intervento);
- Nel territorio dell'ASL TO5 non sono attualmente presenti strutture riconducibili alla tipologia NAC con conseguente ricovero dei pazienti presso strutture ubicate in altre ASL;
- La presenza di un nucleo per disabili nella medesima struttura potrebbe costituire, dal punto di vista organizzativo e funzionale, una risposta adeguata al percorso riabilitativo dei pazienti NAC e in stato vegetativo/stato di minima coscienza.

Valutato che l'intervento progettato si configura, con riferimento alla struttura per disabili, quale riconversione di posti letto, destinati ad utenti anziani, già autorizzati al funzionamento e accreditati con provvedimenti dell'ASL TO5 e valutato, altresì, che nel territorio dell'ASL stessa si prospetta una riduzione di n. 10 posti letto di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili ubicata nel comune di Carmagnola;

Considerata la peculiarità del progetto di riconversione suddetto, che rappresenta una soluzione organizzativa e di servizio al percorso di "risveglio" dei soggetti attualmente non più inquadrabili come in stato vegetativo o minimamente responsivo e da possibili situazioni di gravi traumatizzati, che non trovano risposte adeguate in strutture residenziali per anziani e che sono portatori di gravissime disabilità funzionali, motorie e comportamentali;

Rilevato che con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 si sono definiti le modalità e i termini del procedimento per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie;

Rilevato, altresì, che con D.G.R. n. 20-1833 del 07/04/2011 si è aggiornato il fabbisogno regionale di strutture socio-sanitarie destinate a persone disabili e integrato la procedura relativa agli interventi per la realizzazione delle strutture stesse;

Ritenuto necessario procedere alla verifica di compatibilità prevista dall'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del Legale Rappresentante delle Residenze Anni Azzurri s.r.l.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17 e 18;

vista la D.G.R. n. 62-13647 del 22 marzo 2010;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04 agosto 2010;

vista la D.G.R. n. 20-1833 del 07 aprile 2011;

vista la Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

determina

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di verifica di compatibilità alla realizzazione, presso la struttura "Residenza Santena", sita in Santena (TO), Strada Vecchia Chieri n. 10, dei seguenti interventi:

- realizzazione di un Nucleo di Alta Complessità neurologica Cronica (NAC) con capienza n. 10 posti letto;

- riduzione da n. 86 a n. 74 posti letto di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, con conseguente realizzazione di una Residenza Assistenziale Flessibile (RAF) per disabili – tipo B, con capienza n. 10 posti letto più 2 eventuali di pronta accoglienza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonchè ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
Fulvio Moirano